CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2741

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PREARO, SANGALLI, VAGHI, ANDREONI

Presentata il 9 ottobre 1970

Concessione di un contributo dello Stato per favorire la commercializzazione di prodotti ortoflorofrutticoli

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'accentuarsi della crisi del mercato ortofrutticolo italiano ha consigliato da tempo la Società Ortomercato di Milano avente finalità di pubblico interesse, a costituire il « Centro internazionale scambi ortofrutticoli » denominato « Ortocis ».

Gli scopi dell'Ortocis sono di stimolare, promuovere ed incrementare gli scambi dei prodotti ortofrutticoli, di concentrare il massimo volume di domande e di offerte, di stimolare e promuovere tutti i servizi atti a conseguire la maggiore riduzione possibile dei costi di distribuzione.

Le stesse organizzazioni internazionali, quali la CEE e l'OCSE, considerano l'« Ortocis » come esperimento pilota in quanto strumento modernamente e tecnicamente efficiente per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, perché tra l'altro mette a disposizione degli operatori con la massima rapidità e con scrupolo, vari tipi di informazione avuti dai mercati europei.

Sintetizziamo qui di seguito i vantaggi che l'Ortocis offre nell'attività di scambio internazionale e che scaturiscono dalla concentrazione della domanda e dell'offerta:

a) *Informazioni*: la costanza e la tempestività delle informazioni stesse provenienti dai maggiori mercati di consumo dell'Europa occidentale permettono di ottenere una visione ben chiara delle varie situazioni di mercato, permettendo così, insieme alle informazioni a medio e lungo termine, di sfruttare le congiunture favorevoli che si manifestano sui diversi mercati.

b) *Servizio di garanzia*: assicura il pagamento nel caso di insolvenza da parte dello acquirente. Mentre ogni altro tipo di assicurazione garantisce solo una parte dell'importo fatturato, il servizio garanzia dell'Ortocis assicura al venditore il pagamento del 100 per cento di tale importo; inoltre, la compagnia di assicurazione che amministra il detto servizio di garanzia interpone i propri buoni uffici quando per motivi non derivanti da insolvenza il venditore dovesse ricevere importi inferiori al fatturato, e ciò quando non sia stato fatto ricorso all'arbitrato.

c) *Arbitrato*: avvalendosi delle disposizioni approvate a livello professionale dalla Comunità, il Servizio di arbitrato dell'Ortocis interviene a richiesta delle parti, per sistemare le vertenze qualitative quando non sia stato possibile raggiungere un accordo amichevole. Le due parti si impegnano ad accettare quanto delibera sull'argomento il collegio arbitrale che siede presso l'Ortocis.

d) *Controllo qualitativo*: considerando che talune condizioni contrattuali possono essere più restrittive delle prescrizioni delle norme di qualità comunitarie, può essere richiesto dalle parti interessate l'accertamento di rispondenza della merce alle condizioni fissate in contratto. Questo servizio è assicurato dall'Ortocis mediante propri tecnici.

e) *Consulenza su problemi di carattere generale*: a disposizione di tutti gli operatori che agiscono al Centro internazionale scambi ortofrutticoli, l'Ortocis mette la propria consulenza per tutti quei problemi inerenti al settore delle esportazioni e delle importazioni dei prodotti ortoflorofrutticoli.

La serie di servizi suesposti vengono offerti dietro rimborso delle sole spese vive per alcuni di essi, mentre altre sono comprese nella percentuale del 3 per cento sull'importo fatturato che gli operatori versano agli agenti Ortocis. Non può sfuggire l'importante beneficio che da tutto ciò scaturisce, specie se si considera che le agenzie di collocamento di prodotti ortofrutticoli che operano indipendentemente, fatturano un importo del 4 per cento per la concessione del solo star del credere, che non raggiunge mai il 100 per cento dell'importo del fatturato.

Ogni più particolareggiata delucidazione su tutto quanto sinteticamente suesposto, è ampiamente illustrata nei regolamenti Ortocis.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contributi nelle spese di funzionamento ad enti e società comunque costituiti che provvedono alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli e di Enti di sviluppo agricolo.

ART. 2.

L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo è subordinata alla prestazione di un effettivo servizio a favore di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli e di Enti di sviluppo agricolo, al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti ortoflorofrutticoli mediante:

a) la concessione della totale copertura assicurativa contro i rischi del credito commerciale;

b) l'assunzione a proprio carico delle spese relative ad eventuali arbitrati concernenti controversie in ordine alla descrizione e vendita delle merci;

c) la fornitura di sistematiche informazioni sui prezzi, qualità e quantità delle merci disponibili sui mercati interni ed esteri, con particolari indicazioni orientative in ordine

alle loro tendenze e alle concrete possibilità di conclusione di vendite vantaggiose;

d) l'applicazione di una tariffa di mediazione non superiore all'1 per cento dell'ammontare delle fatture emesse per le singole vendite effettuate.

ART. 3.

I contributi previsti dall'articolo 1 potranno essere concessi entro il limite massimo di spesa di lire 300 milioni, previa assunzione di formale impegno di assicurare alle cooperative e loro consorzi, alle associazioni di produttori agricoli e agli Enti di sviluppo agricolo i servizi indicati nel precedente articolo 2 per la durata di almeno 2 anni.

I contributi concessi saranno erogati in 2 rate di cui la prima entro tre mesi dall'assunzione dell'impegno e la seconda entro il 31 dicembre 1971.

ART. 4.

La spesa di lire 300 milioni, prevista dalla presente legge, farà carico allo stanziamento di cui all'articolo 45, lettera *f*) della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'esercizio finanziario 1970.